



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

190607001340 19/06/07
CORTE DEI CONTI
Ufficio Controllo Ministero Econ. - Fin.

di concerto con

21 GIU. 2007

IL MINISTRO DELL'INTERNO, 004 ECONOMIA E FINANZE 19135
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo indicato nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, che fissa il suddetto limite in euro 12.500;

Visto l'articolo 3 del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore ad euro 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce;

Visto l'articolo 11 del predetto regolamento CE n. 1889/2005, che prevede la sua applicazione a decorrere dal 15 giugno 2007.

Ravvisata l'opportunità di armonizzare la soglia dei trasferimenti intra-comunitari a quella fissata per i trasferimenti extra-comunitari dal regolamento CE n. 1889/2005;

DECRETA

Art. 1

Il limite di importo di euro 12.500, indicato nel decreto ministeriale 17 ottobre 2002, è determinato in euro 10.000, esclusivamente con riferimento alla normativa di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 18 GIU. 2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

T. Prodi

IL MINISTRO DELL'INTERNO

M. D'Amico

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Antonio Di Pietro

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Antonio Di Pietro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

NUMERO 229
DATA 18-6-2007

CAPO UFFICIO
[Signature]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento de quo si impone in seguito all'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che si applicherà a decorrere dal 15 giugno 2007.

Il Regolamento CE n. 1889/2005 prevede per i movimenti extra-comunitari di denaro contante la soglia di 10.000 euro, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, mentre non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.

Per i movimenti intra-comunitari di contante resterebbe in vigore l'attuale disciplina (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni), che fissa la soglia a 12.500 euro.

Non è logicamente giustificabile il mantenimento di una soglia più alta per i trasferimenti intra-comunitari rispetto a quelli extra-comunitari.

Pertanto, si impone la necessità di allineare le due soglie, prevedendo l'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, senza distinzioni tra trasferimenti extra-comunitari e intra-comunitari di denaro contante, titoli e valori mobiliari, armonizzando la disciplina nazionale alla normativa comunitaria.

La modifica della soglia di esenzione in materia agevola i controlli delle competenti autorità e va incontro alle esigenze dei cittadini, che potrebbero facilmente essere vittime di sanzioni amministrative prive del requisito di effettività, risultando non comprensibili, perchè basate su soglie diverse nella stessa materia.

Il decreto ministeriale emanando non modifica la soglia in materia di adempimenti antiriciclaggio, oggetto di specifica normativa delegata, in corso di definizione in seguito all'entrata in vigore della recente direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, né in materia di commercio di oro (legge 17 gennaio 2000, n. 7), normativa non investita dal Regolamento CE n. 1889/2005.